

COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE FRAZIONALI

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 20/02/1996

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I

- Art. 1 – Natura del decentramento
- Art. 2 – Numero e territorio delle frazioni
- Art. 3 – Modifica del numero e del territorio

TITOLO II

- Art. 4 – Organi delle frazioni e del decentramento
- Art. 5 – Composizione ed elezione consulta di frazione
- Art. 6 – Durata in carica
- Art. 7 – Funzioni
- Art. 8 – sede della Consulta di frazione
- Art. 9 – Funzionamento della consulta di frazione
- Art. 10 – Il Presidente della Consulta di frazione
- Art. 11 – Il Vice Presidente
- Art. 12 – Promozione della partecipazione del cittadino alla vita frazionale
- Art. 13 – Assemblea di frazione
- Art. 14 – Interrogazioni, petizioni, proposte di deliberazione
- Art. 15 – Consultazione obbligatoria durante la fase dell'adozione del provvedimento
- Art. 16 – Consultazione facoltativa
- Art. 17 – Entrata in vigore
- Art. 18 - Pubblicità

TITOLO I

Art. 1 – NATURA DEL DECENTRAMENTO

1. Il Comune di Santa Sofia, al fine di realizzare il principio della partecipazione sancito dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto, nonché di perseguire lo sviluppo della democrazia diretta attraverso l'intervento dei cittadini nell'attività amministrativa, è ripartito in frazioni.
2. La frazione, quale organismo di partecipazione, coopera con gli organi di governo locale e concorre alla gestione della cosa pubblica.

ART. 2 – NUMERO E TERRITORIO DELLE FRAZIONI

1. Le frazioni del Comune di S.Sofia sono stabilite in numero di sette, come di seguito elencate:
 - Berleta
 - Biserno
 - Campigna
 - Camposonardo
 - Corniolo
 - Isola
 - Spinello
2. La delimitazione territoriale è quella che risulta dalla rilevazione cartografica allegata relativa all'ultimo censimento.
3. Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale, solo nelle frazioni di Corniolo e di Spinello aventi una popolazione superiore a 200 abitanti è costituita una consulta di rappresentanti della popolazione residente o che vi ha una sede individuale di attività.

ART. 3 – MODIFICA DEL NUMERO E DEL TERRITORIO

1. La delimitazione territoriale delle frazioni può essere modificata con deliberazione di Consiglio Comunale approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri previa consultazione delle popolazioni interessate nelle forme che il consiglio stesso determinerà di volta in volta.
2. La richiesta di modificare il numero e il territorio delle frazioni può provenire dalla Giunta comunale, da ciascuna consulta di frazione o da un quinto dei consiglieri comunali.

TITOLO II

ART. 4 – ORGANI DELLE FRAZIONI E DEL DECENTRAMENTO

1. Sono organi delle frazioni:
 - a) la consulta di frazione;
 - b) il Presidente della consulta di frazione;

ART. 5 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE CONSULTA DI FRAZIONE

1. La Consulta di frazione rappresenta le esigenze della popolazione del territorio di competenza, nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Si compone di n. 9 consiglieri ed è eletto dal Consiglio Comunale, con unica votazione espressa in forma segreta.
3. Il Sindaco entro 30 giorni dalla sua nomina convoca mediante forme idonee di pubblicità, l'Assemblea della Frazionone, dove possono partecipare tutti i cittadini residenti nella frazione medesima o cittadini che vi hanno una sede individuale di attività.
4. L'Assemblea, al suo interno e con votazione palese, proporrà le 9 (nove) candidature a Consigliere della consulta di Frazione.
5. Nella scelta dei candidati, si dovrà tenere conto di eventuali candidati designati da associazioni che operino stabilmente nell'ambito della Frazione.
6. le proposte di candidature devono contenere i seguenti elementi:

- dati anagrafici completi e residenza del candidato;
 - dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritto dal candidato;
 - attestazione del possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e dell'assenza di motivi di incompatibilità con la stessa
7. Non sono eleggibili alla carica di componente della Consulta di frazione i consiglieri comunali.
 8. per i componenti della consulta di frazione operano le stesse cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri comunali, ferma restando l'incompatibilità di cui all'art. 290 del U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 418

ART. 6 - DURATA IN CARICA

1. La consulta di frazione rimane in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale che lo ha nominato e svolge le sue funzioni fino all'elezione del successivo
2. I consiglieri di frazione possono essere rinominati.

ART. 7 – FUNZIONI

1. La consulta di frazione esercita le proprie attribuzioni in coerenza ed uniformità con gli obiettivi generali della civica amministrazione. Esercita, altresì, i poteri e le funzioni attribuiti dallo statuto e dal presente regolamento, riconoscendo particolare rilevanza ai rapporti con le libere forme associative, anche al fine di favorire ed estendere la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni, ed al controllo sulla gestione dei servizi e delle attività della frazione.
2. Le funzioni della consulta di frazione sono:
 - conoscitive e di iniziativa, consultive e propositive nei riguardi dell'amministrazione comunale;
 - di sviluppo dei rapporti di collaborazione con le associazioni, i gruppi di volontariato e le altre attività di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonché quelle di volontariato a scopo umanitario e sociale;
 - di partecipazione, mediante l'indizione di incontri ed assemblee con i cittadini e/o gli utenti dei servizi per conoscerne i bisogni e i problemi, ovvero per consultarli su progetti, piani dell'amministrazione comunale, o su proposta della frazione da avanzare all'amministrazione comunale;
 - di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali riferite alla frazione.

ART. 8 – SEDE DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

1. La consulta di frazione ha sede in un locale appositamente destinato a questo scopo ubicato nell'ambito del territorio di ciascuna frazione.
2. Nella sede sono assicurati i servizi necessari per il funzionamento della consulta di frazione, nonché per lo svolgimento di iniziative a carattere associativo rivolte a tutti i cittadini.

ART. 9 – FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

1. La consulta di frazione si riunisce per determinazione del Presidente o di colui che ne fa legalmente le veci.
2. Può essere altresì riunito su richiesta scritta, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, di almeno un quinto dei consiglieri assegnati in carica, del Consiglio Comunale o del Sindaco. Nei suddetti casi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione della consulta nel termine sopraindicato, vi provvede il Sindaco.
3. La convocazione della consulta di frazione viene fatta dal Presidente a mezzo avviso che contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza, della sede ove la stessa sarà tenuta e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione deve arrivare a tutti i componenti presso il proprio domicilio almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione. Entro lo stesso termine copia dell'avviso viene inviato al Sindaco e ai capigruppo del Consiglio Comunale.
4. Le sedute della consulta di frazione sono pubbliche e, a tal fine, l'avviso di convocazione è affisso in apposito spazio ben visibile al pubblico presso la sede della frazione.
5. Le sedute della consulta di frazione sono valide se interviene la maggioranza dei componenti assegnati. Ogni decisione o parere della consulta si ritiene validamente approvato quando ottiene la maggioranza dei votanti. L'espressione del voto dei componenti della Consulta di frazione è effettuata in forma palese.

6. Il verbale delle adunanze è l'atto che documenta la volontà espressa dalla consulta di frazione, attraverso le decisioni e i pareri espressi. All sua redazione provvede un Consigliere di frazione nominato all'inizio della seduta dal Presidente ed è firmato da quest'ultimo e da colui che ne ha curato la redazione.

ART. 10 – IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

1. Il Presidente è eletto dalla consulta di frazione, nel suo seno, nella prima seduta dello stesso, convocata dal Sindaco. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con votazione palese. Qualora non si raggiunga la maggioranza predetta l'elezione avviene in successive distinte sedute a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.
2. Il Presidente:
 - a) rappresenta la frazione;
 - b) convoca e presiede la consulta di frazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - c) cura i rapporti con l'amministrazione comunale;
 - d) dirige le assemblee;
 - e) assicura la più ampia informazione delle attività ed iniziative della frazione.

ART. 11 – IL VICE PRESIDENTE

1. Il vice Presidente collabora con il presidente nell'attuazione della volontà della consulta e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
2. Viene eletto dalla consulta di frazione nel suo seno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella prima seduta e a maggioranza semplice nelle successive, con votazione palese.

ART. 12 – PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA VITA FRAZIONALE

1. Nell'attuazione dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, la consulta di frazione assolve ad un ruolo di promozione e crescita della partecipazione dei cittadini, ricercando, autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tale scopo.
2. A tal fine la consulta di frazione intrattiene e sviluppa con le associazioni, i gruppi di volontariato e le altre formazioni sociali presenti sul territorio, rapporti di collaborazione e confronto, promuovendo, stimolando e coordinando, nel rispetto della reciproca autonomia, le attività a carattere culturale, ricreativo, sportivo, nonché quelle di volontariato a scopo umanitario o sociale.
3. La consulta di frazione promuove assemblee di frazione, processi di informazione ai cittadini, promuove le libere forme associative e di volontariato.

ART. 13 - ASSEMBLEA DI FRAZIONE

1. L'assemblea di frazione rappresenta uno strumento di partecipazione di tutti i cittadini residenti o operanti nella frazione, finalizzata a favorire il contatto diretto tra la popolazione e gli organi della frazione, ad influenzare i cittadini sull'attività degli organi stessi, a promuovere la loro partecipazione al dibattito sugli indirizzi e sulle scelte della politica generale comunale.
2. L'assemblea viene convocata dalla consulta di frazione quando lo ritenga necessario.
3. L'assemblea è valida qualunque sia il numero degli elettori intervenuti ed è presieduta dal Presidente della consulta di frazione.

ART. 14 – INTERROGAZIONI, PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

1. La consulta di frazione può proporre interrogazioni, petizioni o proposte di deliberazioni da inoltrare ai competenti organi del Comune, sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate.
2. Gli organi comunali sono tenuti a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione.

ART. 15 – CONSULTAZIONE OBBLIGATORIA DURANTE LA FASE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. La consulta di frazione esprime parere obbligatorio sulla proposta di deliberazione prima dell'adozione della stessa da parte dell'organo competente, sui seguenti atti:
 - a) bilancio di previsione;
 - b) piano regolatore generale, piani particolareggiati e di zona, convenzioni urbanistiche che interessino il territorio della frazione e loro varianti generali;
 - c) progetti di opere pubbliche che interessino al territorio della frazione.
2. I pareri espressi dalla consulta di frazione costituiscono parte integrante del provvedimento adottato dall'organo comunale competente.
3. Gli atti approvati in difformità del parere espresso dalla frazione devono essere motivati e di essi deve essere data comunicazione alla frazione interessata.
4. La consulta di frazione esprime il proprio parere nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Qualora la consulta di frazione richieda chiarimenti o documentazione integrativa, il termine resta interrotto fino alla data di ricevimento di quanto richiesto. Da tale data decorrono ulteriori 10 giorni. L'organo comunale può prescindere dal parere obbligatorio, quando questo non pervenga entro il termine prefissato, dandone atto nella relativa deliberazione.

ART. 16 – CONSULTAZIONE FACOLTATIVA

1. La consulta di frazione può richiedere, di propria iniziativa, di esprimere parere su ogni altra materia non elencata nel precedente articolo 15 relativa all'andamento dei servizi e delle attività decentrate nonché su ogni altra questione che i competenti organi comunali ritengano di sottoporre alla consulta stessa, nelle forme che tali organi indicheranno di volta in volta, inclusi eventuali dibattiti del consiglio con la partecipazione degli amministratori comunali o assemblee pubbliche appositamente organizzate e dirette dalla consulta di frazione stessa.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990, n. 142.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello statuto, disciplinanti il funzionamento della consulta di frazione ed ogni altra forma regolamentare incompatibile con il presente regolamento.

ART. 18 – PUBBLICITA'

1. Copia del presente regolamento verrà distribuita ai consiglieri, agli assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, ai componenti delle consulte di frazione e a quanti altri eventualmente indicati in apposita ordinanza sindacale.